

STAGNO DI SAN TEODORO SPA

Sede Legale: VIA GRAZIA DELEDDA SNC C/O COMUNE - SAN TEODORO (SS)

Iscritta al Registro Imprese CCIAA di Sassari

C.F. e numero iscrizione: 01090960913

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010

All'assemblea degli azionisti
della STAGNO DI SAN TEODORO SPA

Relazione sulla revisione legale del bilancio Ordinario

Giudizio

In qualità di Revisore ho svolto la revisione legale del bilancio della STAGNO DI SAN TEODORO SPA, costituito dallo stato patrimoniale al 31/12/2019 e dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31/12/2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione legale in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio" della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione legale del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio con rilievi.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire che il bilancio non contenga errori significativi dovuti a frodi, comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio

I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori prese sulla base del bilancio.

Nell'ambito della revisione legale svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione legale.

Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione legale allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;

- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi

acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

Ho comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica della revisione legale, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione legale.

Richiami di informativa

Richiamo l'attenzione sul paragrafo "Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio" nel quale gli Amministratori, nonostante gli effetti generalizzati prodotti dalla emergenza sanitaria COVID-19 in particolare nella prima parte dell'esercizio 2020, hanno indicato l'inesistenza di fatti che abbiano inciso in maniera rilevante sull'andamento patrimoniale, finanziario ed economico della Società.

L'analisi dell'attività aziendale del 2020 da me effettuata, seppur con le difficoltà operative legate ai provvedimenti normativi restrittivi che condizionano la libera circolazione delle persone e che hanno portato anche al rinvio dell'approvazione del bilancio 2019, non ha evidenziato incertezze sulla continuità aziendale.

Il mio giudizio non è espresso con modifica in relazione a quanto sopra evidenziato.

Altri aspetti

Al fine di esporre le modalità della revisione legale espletata sul bilancio, si ritiene di evidenziare che la Società non è ancora stata iscritta nell'*Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house*, come richiesto con domanda del 28.05.2018.

Si evidenzia che tale iscrizione costituisce condizione necessaria affinché le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possano operare affidamenti diretti in favore di proprie società in house ma, per espressa previsione dell'articolo 192 del d.lgs. 50/2016, gli effetti dell'iscrizione sono anticipati al momento della presentazione della domanda.

In attesa dell'iscrizione le amministrazioni che abbiano presentato domanda, possono quindi effettuare affidamenti diretti in favore di società in house, fatta salva la necessità di revocare l'affidamento diretto nel caso di rigetto della stessa (salvo impugnativa/rimozione delle cause ostative) all'esito degli accertamenti dell'ANAC, per carenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

Pertanto, tra gli affidamenti effettuati nelle more dell'iscrizione nell'Elenco e quelli effettuati dopo che sia avvenuta la predetta iscrizione, sussiste un differente regime di responsabilità per l'ente affidante.

L'organo di Revisione e il Collegio Sindacale sono stati prontamente informati dagli Amministratori delle richieste di chiarimenti inviate dall'ANAC al Comune di San Teodoro. Si attendono gli esiti delle

richieste in relazione ai potenziali effetti sull'assetto organizzativo della Società Stagno di San Teodoro S.p.a.

San Teodoro, li 28/01/2021

Firmato Il Revisore

Gabriela Savigni